

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BancAnagni Credito Cooperativo - Società Cooperativa - ABI: 08344

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A162428 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 324  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone e Codice Fiscale n. 00088800602  
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220  
Sede legale e direzione: 03012 Anagni (FR) - Piazza G. Marconi, 17 - Tel. 0775.73391 - Fax 0775.728276  
PEC: [segreteria@pec.anagni.bcc.it](mailto:segreteria@pec.anagni.bcc.it) - e-mail: [ba\\_info@bancanagni.it](mailto:ba_info@bancanagni.it) - sito web: [www.bancanagni.it](http://www.bancanagni.it)

**CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN C/C "UNICASH"**

La presente apertura di credito è riservata a studenti che dimostrino di essere regolarmente iscritti ad un corso di laurea (o post laurea – master) istituito presso una Facoltà di un'Università italiana ed è stipulata a tempo determinato, commisurato alla durata legale del suddetto corso di laurea, con scadenza pari a quella dell'ultimo anno accademico di corso, come indicata nel frontespizio del contratto alla voce "validità".

Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Alla scadenza dell'apertura di credito, il cliente è tenuto ad eseguire il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza un'espressa richiesta della banca, oppure ad esercitare nei confronti della banca – entro 30 giorni dalla scadenza – l'opzione per la rateizzazione del pagamento, già prevista nel contratto.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (ad esclusione dei tassi di interesse) ove contrattualmente previsto ed in presenza di un giustificato motivo.

**CONDIZIONI ECONOMICHE****QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO****Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G.: 9,62%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi
Per un affidamento di: € 3.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G.: 9,25%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

**TASSI**

Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	entro fido: Tasso variabile: EURIBOR 03 MESI C/C (C/S) (Attualmente pari a: 2,1%) + 6,5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 8,6% EURIBOR 03 MESI base 360. Media % mese precedente
---	---

	la decorrenza di inizio trimestre, arrotondata al decimo superiore e limitato a 0 nel caso risulti negativo. L'indice di riferimento "Euribor" è amministrato dall'EMMI ed è rilevato da "Il Sole 24 ore". Valore attuale dell'indice di riferimento: 2,1%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido	Tasso variabile: EURIBOR 03 MESI C/C (C/S) (Attualmente pari a: 2,1%) + 9,5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 11,6% EURIBOR 03 MESI base 360. Media % mese precedente la decorrenza di inizio trimestre, arrotondata al decimo superiore e limitato a 0 nel caso risulti negativo. L'indice di riferimento "Euribor" è amministrato dall'EMMI ed è rilevato da "Il Sole 24 ore". Valore attuale dell'indice di riferimento: 2,1%
Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi a 0% annuale	
Periodicità addebito	TRIMESTRALE
<p>La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</p> <p>Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi.</p> <p>In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.</p>	
Commissione di istruttoria veloce	Si veda apposita Sezione
<b>Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca</b>	
Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura Il tasso degli interessi di mora può essere modificato con l'accordo delle parti
<b>Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)</b>	
<p>La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.</p> <p>La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:</p> <p>a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;</p> <p>b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;</p> <p>c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;</p> <p>d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.</p> <p>La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelievamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.</p> <p>Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.</p>	
Commissione di istruttoria veloce	€ 0,00
Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva.	Giorni di operatività Banca: 7
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre	Non previsto massimo

**Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati**

Nei contratti a tempo indeterminato la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo (ad esempio modifiche di legge, variazioni generalizzate di mercato, o degli indici dei prezzi, mutamento di affidabilità del cliente, ecc.). Negli altri contratti di durata tale facoltà di modifica unilaterale può riguardare esclusivamente le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

La modifica si intende approvata se il Cliente non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e *sul sito internet* della banca.

## CAPITALIZZAZIONE

Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi TRIMESTRALE

Conteggio interessi dare

Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.

## SPESE

Imposte e tasse

A carico del cliente nella misura prevista dalla legge tempo per tempo in vigore

## ALTRE CONDIZIONI

Stampa elenco condizioni

€ 0,00

Trasparenza info precontrattuale

€ 0,00

Trasparenza documentazione periodica

POSTA: € 0,00  
CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00  
CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Trasparenza documentazione variazioni

€ 0,00

## RIFIUTO DELLA DOMANDA DI CREDITO, RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Poiché l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi per giusta causa mediante comunicazione scritta se il Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Inoltre, costituisce giusta causa di recesso la mancata iscrizione del cliente - per gli anni successivi al primo - al corso di laurea al quale risultava iscritto al momento della stipula dell'apertura di credito

## Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 10 giorni ricevimento della richiesta del cliente

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca di Credito Cooperativo di Anagni Soc. Coop.

Ufficio Reclami

Piazza G. Marconi n. 17 - 03012 Anagni FR

Fax: 0775.7339369

e-mail: [ba\\_reclami@bancanagni.it](mailto:ba_reclami@bancanagni.it)

pec: [reclami@pec.anagni.bcc.it](mailto:reclami@pec.anagni.bcc.it)

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

### LEGENDA

Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca.
Commissione per la messa a disposizione delle somme (o Commissione sull'accordato)	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista nel contratto.
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento in assenza di fido o oltre il fido concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.